IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice unico, dott. Orietta Stefania Micciché, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 3300/2017, promossa ex artt. *702bis* c.p.c., 28 D.lgs. 150/2011 e 3 L. 67/2006 da:

nato a Pisa il 29.09.1964 e , nata a Cingoli il 10.12.1966 in proprio e in rappresentanza del figlio minore , nato in Polonia il 15.09.2001, elett. dom.ti in viale Regina Margherita n. 30, Milano, presso lo studio degli avv. ti Alberto Guarini e Livio Neri che li rappresentano e difendono;

- ricorrente –

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA e LICEO STATALE "G. AGNESI", in persona del Ministro *pro tempore*, elett. dom.ti in via Freguglia n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano che li rappresenta e difende;

- intervenuto –

°°*

1. Con ricorso ex artt. 3 L. 67/2006, 28 d.lgs. 150/2011 e 702*bis* c.p.c., , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e il Liceo Statale "G. Agnesi" e hanno dedotto il carattere discriminatorio della condotta delle Amministrazioni convenute che hanno fornito al figlio minore disabile, per l'anno scolastico in corso, un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quello indicato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

hanno evidenziato:

- come il figlio avesse usufruito di 25 ore settimanali di sostegno nel corso dell'intero ciclo della scuola primaria e di 18 ore settimanali di sostegno nel corso della scuola secondaria di primo grado;
- come al contrario, essendo attualmente iscritto alla classe I, sezione BsE, del Liceo Statale "G. Agnesi" Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale con orario di frequenza pari 27 ore settimanali, egli nel corrente anno scolastico stia usufruendo di sole 9 ore di sostegno nonostante la richiesta dell'Istituto del riconoscimento di 18 ore settimanali di sostegno scolastico,
- come anche il Gruppo Lavoro Handicap in sede di elaborazione del PEI – Piano educativo individualizzato – abbia riconosciuto che lo studente necessita di 18 ore di sostegno.

I ricorrenti hanno sottolineato come sia stato riconosciuto dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap presso l'ATS Milano in data 05.04.2016 che il figlio è *"persona in stato di handicap grave"* ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992 e sia stato dichiarato con diagnosi funzionale

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

neuropsichiatrica del 6.4.2016 soggetto bisognoso di insegnante di sostegno e di assistenza specialistica per l'autonomia personale.

Hanno chiesto: l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal MIUR; che fosse ordinato all'amministrazione convenuta di assicurare all'alunno 18 ore di sostegno individuale e specializzato; la condanna del Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale derivato ai minore e la predisposizione di un piano di rimozione ai sensi dell'art. 28 co. 5 D.lgs. 150/2011 per evitare la reiterazione in futuro di analoghi provvedimenti.

Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e il Liceo Statale "G. Agnesi" di Milano eccependo l'infondatezza del ricorso avversario e riportandosi per le difese in fatto e in diritto alle deduzioni operate dall'Istituto nella sua relazione del 04.04.2017 depositata in atti. In particolare con la propria relazione il dirigente scolastico ha dichiarato: che, acquisita la documentazione della famiglia di , il 17.3.2016 la Commissione GLI aveva proceduto a richiedere per l'alunno 18 ore di sostegno scolastico; che l'organico di sostegno ricevuto era di 9 cattedre a copertura di 14 studenti; che le risorse di organico effettivamente disponibili erano state ripartite a vantaggio degli studenti disabili tenendo conto della gravità dei singoli casi; che in tale situazione all'alunno era stato possibile attribuire un monte ore di 9 ore di sostegno e di 5 ore di assistenza educativa; che il Consiglio di Classe si era impegnato al fine dell'integrazione scolastica di I resistenti hanno eccepito la mancanza di prova del danno lamentato e chiesto il rigetto delle domande dei ricorrenti perché infondate.

2. I ricorrenti hanno lamentato la mancata attribuzione a loro figlio, , di un insegnante di sostegno per un numero di ore pari a quelle già usufruite nel precedente ciclo di studi e ritenute necessarie all'esito della procedura di elaborazione del Piano educativo individualizzato, deducendo la natura discriminatoria di tale condotta.

Con la L. 67/06 – "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" – il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini – art. 3 -, promuovendo la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

L'art. 2 L. 67/06 prevede il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità.

La stessa norma precisa inoltre che "*si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga*" e che "*si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.* (art. 2 commi 2 e 3 L. 67/06).

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

In tale contesto il diritto all'istruzione dei disabili - oggetto di ampia e specifica tutela nel piano internazionale, comunitario e nazionale - si colloca nell'alveo dei diritti fondamentali della persona e l'ordinamento ha l'obbligo di assicurarne la fruizione attraverso specifiche *misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione* (Corte Cost., sent. n. 215/87 e sent. n. 80/10).

Va rammentato che l'Italia ha ratificato con L. 18/09 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(del 13 dicembre 2006) che, all'art. 24 statuisce che "*1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;(..) c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: (..) b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria; c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.(..) 5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.*"

Il legislatore nazionale ha dato attuazione al precetto costituzionale di cui all'art. 38 III comma Costituzione ("Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale") attraverso la L. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che "detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (art. 1) e, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 e prima ancora nella sentenza n. 406 del 1992, "*è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps*".

Tra le norme "finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale", la L. 104/92 garantisce al bambino e alla persona handicappata il diritto all'educazione e nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 III co L. 104/92) per i quali -in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 80/10) dell'art. 2 comma 414 L. 244/07-

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

deve ritenersi sussistente la possibilità di assunzioni in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla medesima legge in presenza di handicap particolarmente gravi.

Così se è fuori discussione il fondamentale apporto dell'insegnante curricolare nell'integrazione di ogni alunno – compreso il disabile -, è altrettanto evidente che il primo non possa sostituire il docente di sostegno, il quale, attraverso lo specifico supporto offerto al disabile, consente a quest'ultimo una più compiuta ed effettiva fruizione del servizio didattico.

L'art. 12 V co L. 104/1992 con riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione prevede che "*All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata*".

L'art. 10 co 5 D.L. 78/10 (L. 122/10) dispone che "*I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.*"

Il legislatore ha dunque previsto un procedimento, rimesso a un organismo composto da esperti (GLH), volto alla formulazione di un piano educativo che, tenuto conto delle difficoltà e delle possibilità di recupero dell'alunno disabile, indichi anno per anno il numero delle ore di sostegno necessarie per la fruizione del servizio educazione e istruzione da parte del medesimo, nei casi più gravi anche a mezzo di assunzioni in deroga. La possibilità di istituire posti in deroga rispetto all'organico stabilito a norma dei commi 413 e 414 dell'articolo 2 della L. 244/07 è stata esplicitamente prevista dall'art. 19 co 11 L 111/12 "allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica".

Si è data, così, fattiva attuazione ai principi espressi dalla Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed eliminava la possibilità di assumerli in deroga - proprio in considerazione del fatto che la partecipazione del disabile al processo educativo si configura come un diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso forme di

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

integrazione e di sostegno e ha riaffermato il principio (già espresso con le sentenze n. 251 del 2008 e n. 226 del 2000) secondo il quale il potere discrezionale del legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili "non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 80/10).

Il Piano educativo individualizzato di cui all'art. 12 V co L. 104/92, rappresenta pertanto un parametro di riferimento che consente di individuare il monte ore necessario - per ogni anno scolastico e con possibilità di modificazione - per assicurare agli alunni disabili l'integrazione scolastica e di consentire ai medesimi la fruizione del servizio educativo in condizioni di parità – o quanto meno di riduzione dello svantaggio – con gli alunni normodotati.

Si richiama sul punto l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "*il piano educativo individualizzato obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili (…) Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta*" (Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014,).

La scelta dell'Amministrazione di prevedere una dotazione di docenti di sostegno inferiore rispetto alle indicazioni risultanti dai Piani educativi comporta, dunque, una sostanziale contrazione del diritto fondamentale all'istruzione del disabile e la scelta eventualmente adottata in tal senso dall'Amministrazione è idonea a concretizzare una discriminazione vietata dalla L. 67/06.

Se dunque per un verso va escluso che la parità di trattamento tra studente disabile e normodotato implichi l'assegnazione di insegnanti di sostegno per tutte le ore curricolari - in quanto il sostegno deve comunque essere rapportato a un criterio di "ragionevole accomodamento" e la valutazione sulla parità e idoneità dell'offerta didattica va necessariamente ricondotta ai concreti bisogni dell'alunno, come trasfusi nel piano educativo –, pur tuttavia l'assicurazione delle ore di sostegno ritenute necessarie dal GLH costituisce una modalità di fornitura del servizio scolastico che pone l'alunno disabile nella condizione di fruire del servizio educativo in condizioni di parità con gli alunni normodotati.

3. Nel caso di specie non vi è contestazione in ordine alla condizione di disabilità di e alla sua necessità di sostegno per il tempo di 18 ore settimanali.

Dagli elementi in atti risulta peraltro che , iscritto per l'anno scolastico 2016/2017 alla classe I, sezione BsE del Liceo Statale "G. Agnesi" Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, il 05.04.2016 è stato riconosciuto ai fini dell'integrazione scolastica come persona in stato di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92 con provvedimento del Collegio per l'individuazione dell'alunno con disabilità ai sensi del DPCM 185/2005 (doc. 3 parte ricorrente). Dalla diagnosi funzionale del 06.04.2016 emerge inoltre la necessità, ai fini di garantire a il diritto allo studio, di un insegnante di

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

sostegno che gli fornisca assistenza educativa specialistica per le relazioni sociali e la comunicazione nell'ambito scolastico (doc. 3 parte ricorrente).

Risulta altresì dalle allegazioni del dirigente scolastico dell'istituto resistente, che nel precedente ciclo di studi già usufruiva di 18 ore settimanali di sostegno oltre alle ore dell'educatore. Ancora risulta dalla copia della richiesta ore di sostegno per l'anno 2016/17 (cfr. documento di parte resistente) che al marzo 2016 gli organismi scolastici e la Commissione competente fossero al corrente delle esigenze di sostegno di , tanto che nel marzo 2016 – all'apertura del sistema dad@ (Database Alunni Diversamente Abili) venne trasmessa richiesta di sostegno in vista dell'anno scolastico 2016/17 per Emil Perini per 18 ore.

Tali esigenze sono state confermate in sede di elaborazione del PEI ex art. 12 L. 104/1992. Il Gruppo Lavoro Handicap il 28.11.2016 ha, infatti, accertato la necessità per l'alunno di 18 ore settimanali di sostegno (doc. 5 parte ricorrente). La relazione finale allegata al Piano Educativo Individualizzato a.s. 2016/17, redatto su indicazione del Consiglio di Classe come da verbale del 23.11.2016, conclude nel senso che l'alunno "*nel lavoro scolastico in generale (…) non è autonomo, deve essere sempre affiancato da un adulto, se supportato riesce a compiere semplici consegne. Da rilevare purtroppo che le ore di sostegno sono assolutamente insufficienti, dall'osservazione in corso si evince che l'allievo necessita di 18 ore di sostegno settimanali*".

Dal documento recante la dizione "richiesta ore di sostegno anno scolastico 2017/2018" prodotto da parte resistente sembrerebbe potersi dedurre che il Dirigente scolastico dell'Istituto Liceo Statale "G. Agnesi" abbia fatto richiesta di 18 ore di sostegno per l'alunno (identificabile dal codice fiscale) anche per l'anno scolastico 2017/2018.

In tale contesto, e pur non risultando miglioramenti nella condizione di disabilità dello studente, le ore di sostegno assegnate a durante l'anno scolastico in corso sono 9, a fronte delle 18 dell'anno precedente.

Da tale insieme di elementi risulta evidente come, pur in presenza delle chiare necessità dello studente disabile, allo stesso non siano state assicurate le ore di sostegno sufficienti per consentirgli di fruire del servizio scolastico in condizione di parità con gli alunni normodotati del servizio scolastico.

Tale situazione evidentemente discriminatoria per è addebitabile al Ministero dell'Istruzione, in quanto conseguenza di una dotazione di docenti di sostegno insufficiente a soddisfare le necessità indicate dalle scuole su base nazionale.

Dalle precisazione del dirigente scolastico – non smentite dal Ministero - emerge, infatti, chiaramente che il Ministero dell'Istruzione nel determinare l'organico di sostegno su scala nazionale - e regionale -, non ha previsto un numero di docenti di sostegno pari alle necessità degli studenti disabili iscritti e rappresentate dai diversi plessi scolastici. In altre parole l'assegnazione a di un insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore a quello per lui necessario e indicato nel Piano educativo

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

deriva da una disposizione amministrativa – la predisposizione della dotazione di organici di insegnanti di sostegno - apparentemente neutra, dalla quale - data insufficienza dell'organico a coprire il fabbisogno degli alunni disabili presenti sul territorio regionale - è derivata una posizione di svantaggio per rispetto ai propri compagni normodotati.

In relazione a tale condotta il Ministero non ha offerto alcun elemento dal quale si possa desumere che vi sia stata una corrispondente contrazione del servizio scolastico offerto agli studenti normodotati.

Tale comportamento integra, dunque, discriminazione indiretta di cui all'art. 2 II co. L. 67/06.

Nessuna connotazione discriminatoria è al contrario ravvisabile nella condotta del Liceo Statale Agnesi che ha inviato tempestivamente richiesta di assegnazione dei docenti di sostegno con riferimento a e ha poi evidentemente operato sulla base delle risorse materialmente messe a disposizione dal Ministero. Né del resto i ricorrenti hanno prospettato trattamenti differenti o deteriori della scuola resistente in fase di ripartizione degli insegnanti di sostegno.

4. Il presente giudizio giunge in decisione al termine dell'anno scolastico in corso. Il richiesto ordine volto ad assicurare le ore di sostegno specialistico e individuale per l'anno scolastico 2016/17 risulta, dunque, ormai privo di attualità e non può dunque essere accolto.

In tale contesto appare comunque necessario, ai fini di evitare possibili ripetizioni della condotta discriminatoria accertata, ordinare al Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca di provvedere affinché le richieste contenute nel Piani Educativi Individuale di siano attuate mediante la previsione di personale di sostegno che consenta a di disporre per l'anno scolastico 2017/18 di un monte ore pari a 18 settimanali come indicato nel PEI sopra richiamato.

5. All'accertamento del carattere indirettamente discriminatorio della condotta del Ministero, segue ex art. 28 V co. D.Lvo 150/11 il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal comportamento dell'Amministrazione.

Va rilevato che i ricorrenti si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito senza, tuttavia, allegare specifiche situazioni di pregiudizio.

Non può comunque essere negato il danno immediatamente derivante dalla lesione del diritto costituzionale al godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani fondamentali e il turbamento che la lesione di tale diritto provoca nelle persone direttamente coinvolte.

In assenza di specifiche allegazioni che consentano di delineare specificamente il pregiudizio subito da e tenuto conto delle ore di sostegno complessivamente assicurate al medesimo, nonchè della assenza di una condotta dolosa concretamente attribuibile all'Amministrazione, si ritiene di liquidare - con valutazione necessariamente equitativa e prudenziale - nella somma complessiva di € 500,00 in moneta attuale il danno non patrimoniale subito da .

:LPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, va dunque condannato a corrispondere a la somma di € 500,00 oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

1. Accerta la condotta discriminatoria del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno che non ha consentito a di usufruire del necessario monte ore (18) di sostegno per l'anno scolastico 2016/17;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a corrispondere allo stesso la somma di € 500,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo;
3. Ordina al Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca di provvedere affinché le indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale del minore siano attuate mediante la previsione di personale di sostegno congruo rispetto al monte ore indicato nel Piano Educativo Individuale (23/28.11.2016) da adottarsi per il prossimo anno scolastico 2017/2018;
4. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese legali sopportate dai ricorrenti e liquidate ex d.m. 140/12 in € 5.000,00 per compensi oltre IVA e CPA.

Si comunichi.

Milano, 1 giugno 2017

Il giudice

Orietta Stefania Miccichè

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12908a - Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2f24